





REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
F.d.I



Firenze, 16 Maggio 2017

Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
SEDE

**MOZIONE**

ai sensi dell'art. 175 Reg. Int.

**OGGETTO:** in merito alle disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (dlgs. 23 maggio 2016 n.103)

Premesso che la tutela dei prodotti italiani e delle aziende italiane è un dovere delle istituzioni italiane, a prescindere della parte politica di rappresentanza;

Considerata l'importanza di tutelare un settore d'eccellenza come quello oleario, dove sempre più spesso si assiste a frodi e manipolazioni dei prodotti descritti in etichetta;

Considerata l'importanza di una corretta informazione per i consumatori del nostro paese;

Preso atto delle disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (Dlgs 23 maggio 2016 n.103), nel quale le fattispecie sanzionatorie richiamate sono quattro:

- la mancanza dell'indicazione dell'origine in etichetta e/o nei documenti commerciali;
- l'indicazione dell'origine dello Stato di provenienza;
- il riportare segni, figure o illustrazioni in sostituzione della indicazione dell'origine anche se veritieri;
- il riportare segni, figure o illustrazioni che possano evocare un'origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri;

Considerato che costituisce deroga all'applicazione della sanzione, l'utilizzo del nome del marchio o dell'impresa, contenente un nome geografico, se la presentazione della domanda di registrazione è avvenuta nei termini indicati dall'art.4 del regolamento CE n.29/12, cioè entro il 31 dicembre 1998, per i marchi nazionali (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure entro il 31 maggio 2002, per i marchi comunitari;

Evidenziato che né il regolamento CE né il decreto legislativo in oggetto fa riferimento alla questione relativa al rinnovo dei marchi per quelle ditte che hanno registrato la domanda dei marchi nei termini indicati dall'art.4 del regolamento CE n.29/12, cioè entro il 31 dicembre 1998, per i marchi nazionali (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure entro il 31 maggio 2002, per i marchi

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze  
Tel. 055.238.7220-7216-7237  
[gruppofratelliditalia@consiglio.regione.toscana.it](mailto:gruppofratelliditalia@consiglio.regione.toscana.it)

comunitari, creando una situazione di disparità di trattamento tra gli operatori economici del settore oleario in Italia;

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi tempestivamente, presso la conferenza Stato-Regioni affinché il Ministero competente si adoperi a tutelare il prodotto oleario italiano d'eccellenza facendosi portatore di una modifica del regolamento UE affinché:

- al momento del rinnovo, anche i marchi in deroga si allineino alla normativa in materia;
- sia divieto di registrazione e/o rinnovo di marchi, anche simili, di chiese, monumenti ecc. rappresentativi di ogni comune e/o città escluso olio DOP e IGP, solo se preventivamente autorizzati sia dai Consorzi o dai Comuni di appartenenza;
- sia divieto intestare Società-Imprese private e/o Cooperative con nomi di Comuni, Città o Zone Geografiche ben definite (a titolo esemplificativo Chianti, Garda ecc.) a meno che producano prodotti DOP e/o IGP ed sempre autorizzati dagli Enti preposti.

Giovanni DONZELLI

